



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

Piazza Dante 36 - ☎ 05589591

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO DI CUI AL D.P.R. 31 MARZO 1979 (G.U. 2 GIUGNO 1979, n. 150) E ALLA LEGGE 20 LUGLIO 2004 n° 189.

CIG:

L'anno, il giorno (.....) del mese di, in Campi Bisenzio, presso gli uffici del Servizio, in piazza Dante n° 36, in esecuzione della determinazione del Settore "....." n° del, tra i Signori:

-, nato a il, codice fiscale, che interviene al presente atto non in proprio ma per conto dell'Amministrazione Comunale come presso il Settore "....." del Comune di Campi Bisenzio, nominato con domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, Codice Fiscale del Comune 80016750483, P. IVA 00421110487
- L'Ente Nazionale Protezione Animali onlus (E.N.P.A.), - Nucleo Provinciale Guardie Zoofile - sezione di Firenze - con sede legale in, via, codice fiscale, nella persona del, nato a il, residente in, via n°

PREMESSO CHE:

- La Legge 281/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", la Legge 189/2004, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", la Legge Regionale 59/2009, "Norme per la tutela degli animali", la Legge Regionale 39/2001, "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate", attribuiscono ai Comuni specifiche e dirette competenze per la tutela degli animali e per favorire la corretta convivenza tra uomo e animali, nonché per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- Il D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n. 150) attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, anche attraverso l'impiego del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile dell'E.N.P.A., che possono essere pertanto utilizzate dai Comuni per la prevenzione e la repressione delle infrazioni e dei regolamenti generali e locali;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 27 aprile 2017 è stato approvato il "Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali", modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 27 febbraio 2018;
- La Polizia Municipale di Campi Bisenzio e il Servizio Ambiente Comunale si trovano in modo continuativo ad affrontare problematiche collegate a fenomeni di randagismo, di maltrattamento o scorretta gestione di animali;
- Per intervenire efficacemente i Servizi comunali si trovano ad impegnare personale e risorse che potrebbero essere utilizzate per altri compiti, vista la carenza di organico;
- La Legge n° 189/2004 prevede che la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali di competenza dei Comuni, possa essere realizzata anche con l'utilizzo di guardie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
- L'art. 51 del vigente Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali prevede che la vigilanza sulle norme in esso contenute sia demandata a tutti gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria;
- Ai sensi dell'art. 56 del D.Lvo 03.07.2017 n° 117 i Comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale o registro regionale tenendo conto che tali convenzioni non sono configurabili come contratto di appalto;
- L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, possiede i requisiti di idoneità e capacità a svolgere i compiti sopra indicati, in virtù di decreto prefettizio di nomina a Guardie Particolari Giurate, ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S. e quindi con la qualifica di pubblici ufficiali con funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie competenze, con facoltà di reprimere a livello sanzionatorio tutte le violazioni amministrative di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro specifiche funzioni, compresa la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dalle normative a tutela degli animali;
- L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, ha stipulato negli anni precedenti convenzioni con il Comune per le attività di tutela degli animali ed ha dimostrato di possedere requisiti di moralità, professionalità, competenze, continuità, personale e mezzi per poter operare in tale settore;
- La precedente convenzione con L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, ha scadenza il giorno
- Si rende necessario dare continuità all'attuale ed esistente sistema di tutela degli animali e quindi occorre rinnovare la convenzione con L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile;
- L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Città Metropolitana di Firenze - di cui alla L.R. 26.04.1993 n° 28, con decreto del

Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 2829 del 29/04/1996, e che non sono in corso procedure di revoca;

- L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile non persegue obiettivi diversi da quelli di natura sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni effettuate;
- Tra il responsabile del procedimento/provvedimento e l'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, non sussiste conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa anticorruzione.

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile per le attività di vigilanza sul rispetto delle norme per la tutela degli animali, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n. 150, "Protezione animali e difesa del patrimonio zootecnico", dalla Legge 281/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", dalla Legge 189/2004, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", dalla Legge Regionale 39/2001 59/2009, "Norme per la tutela degli animali", dalla Legge Regionale 59/2009, dal D.P.G.R. n° 38/R del 04.08.2011 " Regolamento di attuazione della L.R. 59/2009", e dal Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 27 aprile 2017.

L'associazione di volontariato svolgerà tale attività secondo le disposizioni impartite dal Sindaco o suo rappresentante / incaricato, in piena autonomia lavorativa, organizzativa, gestionale, di controllo e in autonomia di spesa, assumendosi i rischi da attività associative, i connessi e conseguenti rischi finanziari nonché assumendo la funzione di datore di lavoro nei confronti dei volontari nelle attività elencate all'articolo 2.

Art. 2 - Attività dell'associazione di volontariato

L'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Sezione Provinciale di Firenze, Nucleo Guardie Zoofile, dovrà:

1. Garantire il controllo del territorio del Comune di Campi Bisenzio, in adempimento a quanto previsto dalle normative e dai regolamenti generali e locali e nei limiti delle proprie competenze, relativamente al rispetto della tutela degli animali e della salute pubblica;
2. Promuovere una adeguata informazione ai cittadini sul rispetto delle normative e sui corretti comportamenti da osservare per una adeguata cura degli animali e dell'ambiente;
3. Ottemperare agli obblighi e svolgere le funzioni, i servizi e quanto altro previsto dalla presente convenzione a carico del Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze, con proprio personale;

4. Effettuare la verifica di segnalazioni e/o denunce relative alla cura e detenzione di animali; ;
5. Collaborare con gli organi di Polizia Municipale e di Sanità Veterinaria, in caso di reciproca necessità;
6. Partecipare, quando possibile, a manifestazioni ed iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione nella direzione di un corretto rapporto uomo/animali;
7. Promuovere, anche attraverso altri settori operativi del Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze, un'adeguata informazione ai cittadini sul valore sociale del volontariato, sull'importanza del rispetto delle normative, sui corretti comportamenti da osservare per una adeguata cura degli animali e dell'ambiente in cui vivono;
8. Pubblicizzare sul proprio sito web le attività ed iniziative che il Comune intende proporre a tutela degli animali e dell'ambiente in cui vivono;
9. Provvedere alla formazione delle guardie zoofile addette alle attività di cui alla presente convenzione;
10. Attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo n° 81/2008 e secondo quanto previsto dal D.M. 13.04.2011;
11. Redigere e sottoscrivere una relazione annuale di riepilogo delle attività svolte in conformità alla presente convenzione, allegando una istanza di rimborso con la documentazione attestante le spese sostenute così come previsto dall'art. 56, comma 2° del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117;
12. Provvedere a notificare tempestivamente al Comando della Polizia Municipale le eventuali cancellazioni o variazioni nei registri delle associazioni di volontariato.

Art. 3 - Impiego delle guardie zoofile

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, il Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze - garantisce il numero di addetti sufficiente. Le guardie zoofile dovranno essere impiegate secondo le seguenti modalità:

1. Effettuare le verifiche nel più breve tempo possibile di segnalazioni e/o denunce presentate dai cittadini, dalla Polizia Municipale o da altri uffici comunali;
2. Informare sull'esito dei sopralluoghi e/o interventi il Comando della Polizia Municipale;
3. Effettuare le verifiche utilizzando almeno due guardie del Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze;
4. Provvedere a segnalare alla Polizia Municipale o ad altre forze di intervento o soccorso pubblico eventuali situazioni di pericolo che si dovessero accertare o verificare nei luoghi oggetto degli interventi espletati;
5. Effettuare i servizi indossando la divisa uniforme prevista per il Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze impiegando i propri veicoli in dotazione e le proprie attrezzature.

Nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione il Comando di Polizia Municipale potrà fornire il necessario supporto al Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze in caso di:

1. Identificazione di persona priva di documenti o non disponibile a farsi identificare;
2. Accesso presso privati per casi di maltrattamento di animali;
3. Perquisizioni delegate dall'Autorità Giudiziaria;
4. Necessità dell'esercizio di funzioni di polizia stradale per il controllo di animali trasportati;
5. Controllo di animali detenuti presso spettacoli viaggianti, esercizi commerciali, mostre o esposizioni;
6. Accertamenti in merito all'identificazione dell'intestatario del veicolo.

Il comportamento delle guardie zoofile nei confronti dei cittadini dovrà essere ispirato ai principi morali e solidaristici della Statuto dell'Ente Nazionale Protezione Animali onlus, che si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire i volontari che non osservassero una condotta irreprensibile.

E' fatto divieto all'associazione di volontariato convenzionata di retribuire i volontari se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate ed alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117.

Art. 4 - Sede e comunicazioni con l'associazione di volontariato

La sede di riferimento dell'associazione di volontariato è:

.....

L'associazione di volontariato garantisce le comunicazioni con il Comune a mezzo:

- telefono al numero:
- telefax al numero:
- cellulare al numero:
- posta elettronica:
- posta elettronica certificata:

Art. 5 - Referente dell'associazione di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 il Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze nomina quale referente:

....., nato a, il
 residente in
 tel. e-mail

Art. 6 - Responsabilità e tutela dei volontari

Tutto il personale volontario operante nell'associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117.

Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia e non è

oggetto della presente convenzione.

L'associazione è garante e responsabile del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e associati comunque impiegati.

L'associazione di volontariato deve assicurare la specifica competenza e preparazione e formazione, nonché il corretto abbigliamento specifico ed i dispositivi di protezione individuali dei volontari per gli interventi cui sono destinati.

Il Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze si obbliga a risarcire tutti i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in occasione dell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione con conseguente esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Campi Bisenzio. Il Comune di Campi Bisenzio resta sollevato da qualsiasi responsabilità per gli incidenti ed i sinistri che potranno accadere alle guardie zoofile nell'esercizio delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 7 - Rimborso all'associazione di volontariato

Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgv 3 luglio 2017 n° 117, determinato in € 5.000,00 (euro cinquemila,00).

Il suddetto rimborso sarà erogato in un'unica rata a fronte di formale istanza di rimborso accompagnata dalla relazione annuale di riepilogo di cui all'articolo 2 punto 12 e dalla documentazione attestante le spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117.

E' esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso:

.....
codice IBAN :

così come comunicato dall'associazione di volontariato.

Sono delegati ad operare sul conto corrente indicato i Sig.ri,
nato a il, codice fiscale
..... (in qualità di

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, le parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n° 136/2010. In particolare l'associazione di volontariato è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Art. 8 - Finanziamento

Al finanziamento della spesa per il rimborso delle spese sostenute per le attività di cui alla presente lettera convenzione si provvede con fondi del bilancio del Comune di Campi

Bisenzio, con imputazione al capitolo di spesa n° 221, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2018 n° 202, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, ai sensi del D.Lgs 08.08.2000 n° 267, il bilancio di previsione per l'esercizio 2019-20-21 del Comune di Campi Bisenzio nonché la deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 9 - Verifiche

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui alla presente convenzione, anche sotto il profilo della qualità. Le verifiche tenderanno in particolare ad accertare il rispetto delle normative in materia di sicurezza, sul rispetto delle disposizioni impartite e sull'adempimento degli obblighi assicurativi per volontari e mezzi.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'associazione per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla verifica effettuata, affinché l'associazione possa produrre sufficienti giustificazioni o adottare i necessari provvedimenti correttivi.

Il perdurare di situazioni difformi dalle indicazioni contenute nel presente atto consente all'Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dall'accordo, dandone comunicazione scritta all'associazione.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" approvato, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n° 62, con deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 21.01.2014. Il testo del Codice è pubblicato sul sito Internet del Comune stesso.

Ove si accertassero gravi o persistenti negligenze o carenze nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'amministrazione Comunale si riserva di darne formale comunicazione al Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze la quale avrà 15 (quindici) giorni per produrre sufficienti giustificazioni o per adottare i necessari provvedimenti correttivi. Al ripetersi delle stesse circostanze l'Amministrazione Comunale provvederà a risolvere la presente convenzione dandone comunicazione formale al Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze.

L'Amministrazione Comunale, in accordo con l'associazione di volontariato di protezione civile, potrà rescindere in qualsiasi momento la convenzione per apportare modifiche alle clausole dell'accordo, al sistema di pagamento o ai termini di scadenza.

In ogni caso di rescissione anticipata dall'accordo, l'Amministrazione Comunale rimborserà all'associazione solamente la quota relativa alle spese documentate fino alla data di cessazione della convenzione.

Art. 11 - Accesso ed uso di documentazione, mezzi e locali del Comune

L'accesso ai locali dell'Amministrazione Comunale contraente e l'uso di documentazioni da parte dei responsabili dell'associazione e/o del personale impegnato nell'attività oggetto del presente accordo sono concordati con i responsabili dei Servizi Comunali di riferimento.

L'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio si impegna a mettere a disposizione del Nucleo Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Firenze, per tutta la durata di validità della convenzione, un locale adeguato presso la propria sede di per le attività contemplate nel presente atto. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare l'ubicazione del locale da mettere a disposizione in ragione delle proprie esigenze organizzative interne.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo l'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso gratuito temporaneo e con vincolo di destinazione, salve le esigenze dell'Amministrazione Comunale, mezzi e attrezzature disponibili, la cui manutenzione ordinaria compete all'associazione, mentre quella straordinaria all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Modifiche della convenzione

Per eventuali interventi di emergenza per accadimenti eccezionali ed imprevedibili che richiedono l'intervento immediato, la convenzione, previo accordo breve fra le parti, potrà essere modificata successivamente nel tempo e con le modalità stabilite dalla legge.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, al Comando di Polizia Municipale, ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione relativa alle sedi, ai riferimenti alle persone, ai dati per le comunicazioni.

Art. 13 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile ove il Comune ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

Art. 14 - Imposta di bollo

Trattandosi di atto con associazione di volontariato onlus, ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato al D.P.R. 26.10.1972 n° 642 e s.m.i., la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo.

Art. 15 - Registrazione della convenzione

La presente convenzione non è soggetta a registrazione.

Art. 16 - IVA

Le parti danno atto che, a norma dello statuto, l'associazione non ha scopo di lucro e che le prestazioni del presente atto non vengono rese nell'esercizio di arte e professione abituale, risultando pertanto esenti da IVA a norma degli articoli 1 e 5 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e successive modificazioni.

Art. 17 - Cessione delle attività

E' fatto divieto all'associazione di volontariato di cedere o subconcedere le attività di cui alla presente convenzione senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Responsabile del provvedimento

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n° 241, si dà atto che responsabile unico del presente provvedimento è

Art. 19 - Trattamento dei dati

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Campi Bisenzio informa che tratterà i dati in proprio possesso, esclusivamente per l'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla presente lettera contratto/convenzione. Il responsabile del trattamento dei dati è

L'associazione di volontariato ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela dei dati personali o sensibili prescritte dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. Il trattamento dei dati è consentito esclusivamente per le finalità descritte nel presente atto e la comunicazione degli stessi è consentita esclusivamente nei confronti del Comune e di altri soggetti esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 20 – Controversie

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e l'associazione di volontariato saranno definite secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dall'art. 1450 e seguenti del Codice Civile. Le modalità circa l'arbitrato e la composizione del collegio arbitrale avverranno a norma della legge del 5 gennaio 1994 n°25.

Per ogni controversia che dovesse sorgere, sarà competente il Tribunale di Firenze.

La sottoscrizione della presente convenzione da parte dell'associazione di volontariato equivale anche a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle norme legislative vigenti in materia nonché di quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, valgono le norme, direttive e disposizioni in materia di volontariato e/o tutela degli animali.

Redatto in triplice originale

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Campi Bisenzio -

Per l'associazione

Campi Bisenzio,